

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Luigi Esposito, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MENEGHETTI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE INTREPIDA/PRIMOMAGGIO DEL 28.3.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto .- Com. Uff. 85 del 30.6.2008)

La C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Meneghetti Matteo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata limitatamente alla posizione del reclamante.

Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. DI ANTONIO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 E L’AMMENDA DI €400,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 001 del 3.7.2009)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Di Antonio Giorgio e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Primo Giudice.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Lavaroni Giancarlo.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 30 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete